



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 938

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Linee guida per la "Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura; La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative". Approvazione.

Il giorno **21 Giugno 2024** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nel comparto agricolo in Provincia di Trento il tessuto imprenditoriale è costituito da aziende prevalentemente di piccole dimensioni, per lo più a conduzione diretta e familiare; il censimento anno 2020 evidenzia un settore particolare nel quale sono impegnati 53.016 lavoratori, di cui 26.173 rilevati come manodopera familiare e 26.843 come manodopera non familiare e di questi 21.341 sono occupati in forma saltuaria o stagionale; nel comparto agricolo trentino i lavoratori stagionali sono prevalentemente occupati nelle operazioni di raccolta della frutta e verdura, mansioni generiche e semplici che non richiedono particolari requisiti professionali e si inquadrano in una classe di rischio basso e generico. Gli organismi tecnici di supporto alla Conferenza delle Regioni hanno in particolare contribuito ad una riflessione sulla base della quale per le aziende agricole che svolgono attività lavorative semplici e a basso rischio, previa valutazione dei rischi e adozione di misure generali di tutela e misure di prevenzione organizzative e tecniche che consentano di limitare in maniera determinante le conseguenze dei rischi seppur di livello basso e generico per il personale stagionale addetto alla raccolta, sia possibile consentire una sostanziale mitigazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria. Tali lavorazioni hanno esposizioni fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro, per cui si ritiene di consentire la sostanziale esclusione della sorveglianza sanitaria qualora adottate misure che riducano significativamente il rischio, applicando misure organizzative e di prevenzione, per quei lavoratori che non superino le 50 giornate lavorative complessive nell'anno di riferimento.

La tipicità del lavoro stagionale agricolo e le caratteristiche del quadro produttivo richiedono e consentono una semplificazione applicativa di tutto il percorso di prevenzione: dalla valutazione dei rischi, alla formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori e un sistema istituzionale in grado di orientare l'attività di controllo e di promozione della salute, più sugli aspetti sostanziali che formali, stimolando l'applicazione di misure di prevenzione e di tutela efficaci e sostenibili, sulla base delle priorità di rischio e dell'effettiva e reale esposizione che caratterizzano il lavoro stagionale.

In tale direzione il sottogruppo tematico Tavolo tematico agricoltura - sottogruppo Sorveglianza sanitaria del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza sul lavoro ha elaborato nel corso dell'anno 2022 e quindi nel 2023 il documento infine presentato nell'ambito dell'incontro del Gruppo Tecnico del 10 marzo 2023, denominato *“Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e selvicoltura; La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative”*;

Alcune Regioni come la Lombardia e l'Emilia - Romagna hanno prodotto un analogo documento nel corso dell'anno 2022 e 2023;

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1389/2021 è stato infatti ricostituito e riorganizzato il Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; all'interno dello stesso opera il sottogruppo Agricoltura, il quale ha esaminato le *Linee guida “Sorveglianza sanitaria in Agricoltura; La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative”*, che sono state condivise in occasione del Comitato del 21 febbraio 2024;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visto il decreto legislativo n. 81/2008 (nello specifico art. 3, comma 13, e art. 41);
 - visto il decreto Interministeriale 27 marzo 2013 che recepisce l'art. 3 comma 13 del Decreto Legislativo n. 81/08;
 - visto il decreto "Cura Italia" (L. 27 del 29.04.2020);
 - visto il decreto Legge 4 maggio 2023, n° 48, convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023
 - visti i riferimenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa espresse le disposizioni contenute nelle *Linee guida "Sorveglianza sanitaria in Agricoltura; La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative"*, presentate in occasione del Tavolo tematico agricoltura - sottogruppo Sorveglianza sanitaria del Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza sul lavoro del 10 marzo 2023 e condivise nell'ambito del Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 21 febbraio 2024, nel testo allegato alla presente deliberazione che diviene parte integrante e sostanziale, sub All.1;
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, unitamente al Dirigente dell'UMST Agricoltura di effettuare tutte le attività di natura operativa al fine dare completa attuazione alla predetta linea guida, in raccordo con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – UOPSAL;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
4. di trasmettere il provvedimento all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'inoltro alle relative strutture competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All.01. Linee guida per la sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Linee guida per la Sorveglianza sanitaria semplificata per i lavoratori a tempo determinato e stagionali in Agricoltura

Provincia autonoma di Trento

Indice generale

1. Introduzione.....	3
2. Struttura aziendale e lavoratori occupati in agricoltura.....	4
3. Malattie professionali in agricoltura.....	8
4. Rischi presenti nelle lavorazioni agricole stagionali.....	11
5. La semplificazione normativa per i lavoratori a tempo determinato e stagionali.....	13
6. Sorveglianza sanitaria e semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali.....	15
6.1 L'obbligo della sorveglianza sanitaria.....	15
6.2 La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali.....	17
7. Indirizzi di buone pratiche per l'organizzazione della sorveglianza sanitaria e del protocollo sanitario.....	21
7.1 organizzazione della sorveglianza sanitaria.....	21
7.2 Indicazioni per il protocollo sanitario.....	22
7.3 Attività agricole semplice senza rischi specifici.....	23
9. Bibliografia e fonti.....	29

1. Introduzione

L'obiettivo della Linea Guida è fornire elementi utili a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura per le aziende che si avvalgono di lavoratori a tempo determinato e stagionali, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo settore, così da promuovere l'estensione della sorveglianza sanitaria in un settore con difficoltà applicative nonché un riferimento per Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (successivamente denominata APSS) nelle attività di vigilanza per l'applicazione omogenea della normativa in campo di semplificazione, rispetto anche alle modifiche introdotte dalla L. 27 del 24 aprile 2020 conversione del D.L. 18 del 2020.

2. Struttura aziendale e lavoratori occupati in agricoltura

L'agricoltura è un settore complesso con aziende prevalentemente di piccole dimensioni, per lo più a conduzione diretta, come risulta anche dai dati del censimento relativo all'anno 2020 e dei dati statistici provinciali.

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
N. aziende 14.236	N. aziende 1.133.023
SAU - Superficie Agricola Utilizzata 121.787 ha	SAU - Superficie Agricola Utilizzata 12.535.000 ha
SAT - Superficie Agricola Totale 345.950	SAT - Superficie Agricola Totale 16.474.000 ha
Media per aziende SAU 8.55 ha	Media per aziende SAU 11.10 ha
Media per aziende SAT 24.30 ha	Media per aziende SAT 14.50 ha

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
Azienda individuale o familiare n. 13.288 ha 65.459	Azienda individuale o familiare n. 1.059.204 ha 9.111.000
Società di persone n. 619 ha 19.357	Società di persone n. 54.927 ha 2.283.000
Società di capitali n. 43 ha 1.312	Società di capitali n. 11.011 ha. 457.000
Società cooperative n. 21 ha 2.141	Società cooperative n. 3160 ha 119.000
Proprietà collettiva n. 234 ha 33.144	Proprietà collettiva n. 2495 ha 432.000
Altro n. 31 ha 374	Altro n. 2226 ha 83.000

DATI PROVINCIALI		DATI NAZIONALI	
manodopera familiare	manodopera non familiare	manodopera familiare	manodopera non familiare
13.907 aziende agricole	4.568 aziende agricole	1.114.000 aziende agricole	187.000 aziende agricole
26.173 persone impiegate	26.843 persone impiegate	1.460.000 persone impiegate	1.296.000 persone impiegate
2.864.728 n. giornate lavoro standard	1.003.363 n. giornate lavoro standard	145.506.000 n. giornate lavoro standard	68.621.000 n. giornate lavoro standard

Il Censimento 2020, confermando la predominanza della manodopera familiare rispetto a quella non familiare, evidenzia, rispetto al passato, l'evoluzione dell'agricoltura verso forme gestionali maggiormente strutturate che si avvalgono anche manodopera salariata.

Si conferma la tradizionale forte prevalenza di aziende agricole con manodopera familiare: nel 2020 il numero di persone risulta dimezzato rispetto a dieci anni prima, a fronte di una diminuzione di aziende di circa il 30%. Per contro a fronte di una diminuzione di aziende di circa il 30%, aumenta significativamente il tempo di lavoro dedicato: il numero di giornate di lavoro standard aumenta significativamente, giornate di lavoro standard pro-capite è passato da 69 nel 2010 a 100 nel 2020. Il tempo medio dedicato al lavoro agricolo è molto differenziato tra le ripartizioni geografiche.

La tipologia più diffusa di manodopera non familiare è quella saltuaria, che concorre per il 66,4% al totale. Si tratta di poco meno di 1,3 milioni di aziende agricole), che svolgono lavori stagionali o limitati a singole fasi produttive e pertanto forniscono un lavoratori che svolgono lavori stagionali o limitati a singole fasi produttive e pertanto forniscono un contributo esiguo in termini di giornate di lavoro standard pro--capite, pari a 41gg a livello nazionale.


Lo scenario è quello di una struttura economica ancora costituita in gran parte da coltivatori diretti e collaboratori familiari, soggetti che ricadono nell'ambito giuridico di "lavoratore autonomo" ex art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come specificato nella nota PAT pubblicata in data 11/09/2016, quindi esclusi dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e dall'altra da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato e stagionali, spesso non sottoposti a visite mediche per ostacoli di tipo organizzativo.

In sintesi l'agricoltura oggi, rispetto al precedente censimento, presenta un calo del 30% di aziende agricole, un 50% in meno di manodopera familiare (1.460 migliaia) con aumento di manodopera non familiare (1.296 migliaia) a fronte di un aumento di giornate lavorative, un fenomeno internazionale fisiologico. Vi è un aumento di stranieri soprattutto extracomunitari (ISTAT Gismondi). È aumentata del doppio la dimensione aziendale, di cui il 13% il capo azienda è tra i 30 e 40 anni, 36 % da 60 a 74 anni e il 30% più di 74 anni, senza titolo di studio. I giovani hanno aziende più grandi con annesso agriturismo. La strutturazione delle aziende agricole e della popolazione lavorativa diventa determinante per un coerente inquadramento della sorveglianza sanitaria, in termini di periodicità, di tipologia e di organizzazione, che deve tener conto di questi dati:

DATI PROVINCIALI	DATI NAZIONALI
N. aziende 14.236	N. aziende 1.133.023
n. 53.016 lavoratori di cui: - n. 26.173 manodopera familiare - n. 26.843 manodopera non familiare	n. 2.756.000 lavoratori di cui: - n. 1.460.000 manodopera familiare - n. 1.296.000 manodopera non familiare
Manodopera non familiare di cui: - n. 3.179 in forma continuativa - n. 21.341 in forma saltuaria - n. 2.323 non assunta dall'azienda;	Manodopera non familiare di cui - n. 347.279 in forma continuativa - n. 860.884 in forma saltuaria - n. 87.590 non assunta dall'azienda;


DATI NAZIONALI

Distribuzione manodopera non familiare



DATI PROVINCIALI

Distribuzione manodopera non familiare



3. Malattie professionali in agricoltura

Il settore agricolo, come noto, annovera al suo interno molteplici attività collegate sia alle diverse fasi della lavorazione dei prodotti sia alle numerose attività che caratterizzano questa tipologia di lavorazione (coltivazione, selvicoltura, allevamento di bestiame, trasformazione di prodotti, itticoltura...). Nel corso degli anni il settore dell'Agricoltura ha presentato sempre un rischio di contrarre malattie professionali sopra la media rispetto ad altri settori lavorativi, avendo inoltre subito un cambiamento dei rischi e delle esposizioni professionali, in funzione dell'evoluzione del mercato, della trasformazione delle modalità operative e della crescente meccanizzazione.

Nell'ultimo periodo, dopo anni di costante incremento dei casi di malattie professionali, nel 2017 si è assistito a un calo significativo, del 10%, rispetto l'anno precedente passando da 12.500 casi a 11.200, valore che si è mantenuto più o meno costante nei due anni successivi. Come tutti sappiamo, l'anno 2020 è stato un anno senza precedenti, per la pandemia di COVID - 19, che ha fortemente condizionato anche il numero delle malattie professionali (così come degli infortuni sul lavoro). Nell'anno 2020 infatti sono state definite 7.514 malattie professionali nel settore dell'Agricoltura, ossia meno 33% rispetto al 2019 e meno 40% rispetto al 2016.

Nel periodo considerato (2016-2020), delle 54.154 malattie professionali denunciate, ne sono state riconosciute positivamente 28.647, il 52.9%, dato significativamente più alto rispetto quello del totale delle gestioni (43,5%).

Malattie professionali in agricoltura per definizione amministrativa a livello nazionale	
ANNO 2016	ANNO 2020
Denunce n. 12567	Denunce n. 7514
Denunce definite n. 6711	Denunce definite n. 3398
Denunce definite negativamente n. 5853	Denunce definite negativamente n. 4068
Denunce in istruttoria n. 3	Denunce in istruttoria n. 48

Fonte: archivi Banca Dati Statistica Inail aggiornata al 31.10.2021

Di queste oltre il 69% è afferente a lavoratori di genere maschile, a conferma che questi rappresentano una quota nettamente prevalente nel settore rispetto alla manodopera femminile.

Nel quinquennio le malattie professionali sono state codificate come patologie a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo per ben il 75,6% dei casi. Tra queste il 50% sono relative a patologie a carico della colonna vertebrale mentre, tra i disturbi dei tessuti molli, oltre il 65% è rappresentato da lesioni alla spalla che, con 6.958 casi, rappresenta la patologia più frequente (oltre il 24% dei casi totali). Seguono le malattie del sistema nervoso, 17,6%, la cui quasi totalità è rappresentata dalle sindromi da tunnel carpale (4.686 casi su 4.942 complessivi), e le ipoacusie, 4,7%. I tumori, con 286 casi nei 5 anni, rappresentano l'1% del complesso dei casi.

Ci sono poi malattie che più caratterizzano il settore agricolo, in gran parte riconducibili alle particolari esposizioni a cui il lavoratore del settore è sottoposto. In particolare è forte l'associazione con: malattie/tumori della cute nell'orticoltura e floricoltura, alveolite allergica estrinseca nell'allevamento degli animali, Morbo di Parkinson e alcuni disturbi muscolo-scheletrici nei restanti settori.

I casi di malattie professionali hanno interessato per oltre il 98% lavoratori italiani, la componente di stranieri è rappresentata principalmente da svizzeri, rumeni e albanesi, con rispettivamente n. 74, n. 70 e n. 64 casi nel quinquennio. In termini di conseguenza indennizzata, passando dall'esame dei "casi" a quello dei "lavoratori" (ovvero dal numero di "malattie" a quello

dei “malati”), le menomazioni permanenti rappresentano il tipo di conseguenza più frequente in assoluto, con l’84.4% degli indennizzi totali, in particolare, il 74% degli indennizzi è avvenuto in capitale (menomazioni dal 6% al 15%) e il restante in rendita diretta (menomazioni dal 16% in giù). I casi mortali riconosciuti e indennizzati con rendita a superstiti nel quinquennio sono stati n. 28.

4. Rischi presenti nelle lavorazioni agricole stagionali

I lavoratori stagionali in agricoltura sono prevalentemente occupati nelle operazioni di raccolta della frutta e verdura, mansioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali. In linea generale le giornate di lavoro, seppur variabili, sono di molto inferiori a quelle del lavoratore a tempo indeterminato, come rappresentato anche nell'ultimo censimento ISTAT.

In tali attività sono presenti potenziali rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, da temperature severe, mentre più rara è l'esposizione ad altri fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Diversa è la situazione dei lavoratori seppur a tempo determinato, addetti a mansioni che comportano rischi non rientranti nelle lavorazioni generiche e semplici perché richiedono specifici requisiti professionali (per es. impiego di fitosanitari, guida di attrezzature e apparecchi di sollevamento etc.) che non possono avvalersi delle semplificazioni di cui alla L. 27 del 24 aprile 2020.

Il datore di lavoro quindi, nella valutazione dei rischi, sia nel caso di lavoratori a tempo indeterminato o determinato e stagionali, in cui si è di fronte ad esposizioni fluttuanti nel tempo e occasionali, dovrà stabilire, soprattutto per i rischi sopra individuati, se l'esposizione è certa, ossia se si è in presenza o in assenza di un rischio effettivo, superiore ai valori di azione, in base a fattori determinanti, come:

- giornate di lavoro;
- orario di lavoro giornaliero;
- tipologia colturale (raccolta di insalata piuttosto che fragole o meloni), serra coltura;
- fase di lavoro;
- mansione e compiti svolti;
- rischi, livello, tempo di esposizione;

- misure di prevenzione adottate per la riduzione del rischio (raccolta meccanizzata o utilizzo di ausili specifici o adozione di misure organizzative).

5. La semplificazione normativa per i lavoratori a tempo determinato e stagionali

I lavoratori occupati in forma saltuaria, sono in numero rilevante e in continuo aumento anche nel nuovo censimento, tanto che la normativa, da ultimo il Decreto "Cura Italia" (L. 27 del 29.04.2020), ne ha tenuto conto prevedendo, per questa fascia di lavoratori semplificazioni specifiche.

Ad oggi in una azienda agricola è possibile rilevare la presenza di lavoratori dipendenti con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli artt. 41, 36, 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e altri lavoratori dipendenti stagionali, che per gli stessi obblighi, usufruiscono delle misure di semplificazione, come pure un'altra categoria di lavoratori, gli autonomi (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo) che possono avvalersi, senza peraltro averne l'obbligo, della sorveglianza sanitaria e della informazione e formazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In sintesi, si riportano i passaggi normativi della semplificazione, che tuttora devono essere considerati perché non abrogati:

nel 2008 il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. all'art. 3 comma 13 riporta la necessità di emanare disposizioni per semplificare l'attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria "... limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative"; nel 2013, il Decreto Interministeriale del 27 marzo recepisce l'art. 3 comma 13, con la semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali per i lavoratori stagionali, con rapporto di lavoro per un numero di giornate non superiore a 50 nella stessa azienda, addetti a lavorazioni generiche e semplici, e lavoratori occasionali di cui all'articolo 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015. Nel 2013 è stato aggiunto il comma 13 ter all'art. 3 del D. Lgs.

81/08 e ss.mm.ii., a seguito della L. 98 del 09.08.2013, che prevede di definire con ulteriore Decreto, peraltro mai emanato, le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e in aggiunta anche la valutazione dei rischi, per le imprese agricole, con lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Nel 2020 con la legge 27 del 29.04, il cui il tema principale riguardava l'emergenza covid-19, nell'art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies, si riprende il dettato della semplificazione dei lavoratori a tempo determinato e stagionali in agricoltura, senza limiti di giornate, introducendo nuove modifiche relative solo all'obbligo di sorveglianza sanitaria, escludendo quindi l'informazione e formazione che rimane in vigore per quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 2013, quindi con applicazione solo ai lavoratori stagionali, impiegati fino a 50 giornate lavorative.

6. Sorveglianza sanitaria e semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali

6.1 L'obbligo della sorveglianza sanitaria

Nel nostro ordinamento, sia per lavoratori a tempo indeterminato e determinato che stagionali, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di rischi specifici individuati dalla valutazione dei rischi per i quali è prevista la visita medica preventiva e periodica.

Nel merito l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Secondo la norma generale, la sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà adibito e per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, qualora suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta ed al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.

Il recente parere della Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Interpello n. 2 del 2022, riconferma il dettato normativo che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 41.

Nello specifico gli articoli del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

1. art. 168: movimentazione manuale di carichi;
2. art. 176; videoterminali, con utilizzo per venti ore settimanali;
3. art. 196; rumore superiore agli 85 db;
4. art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione $2,5\text{m/s}^2$ mano braccio e $0,5\text{ m/s}^2$ c. intero;
5. art. 211: campi elettromagnetici;
6. art. 218: radiazioni ottiche;
7. art. 229: agenti chimici, per il rischio valutato non irrilevante per la salute (art. 224 c.2);
8. art. 242: agenti cancerogeni e mutageni se dalla valutazione dei rischi è emerso un rischio per la salute;
9. art. 259: amianto;
10. art. 279: agenti biologici se la valutazione dei rischi ne rileva la necessità.

La Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del Decreto Lavoro 48 del 04 maggio 2023 stabilisce inoltre una generica sorveglianza sanitaria prevista a seguito della valutazione dei rischi.

È previsto inoltre l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei seguenti casi:

11. Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci (Allegato I, punto 2, lettera a) del Provvedimento 99/CU del 30 ottobre 2007).
12. Lavoratori notturni* (art. 14 del D.Lgs. 66/03)
 - 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 - 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno una parte del suo orario di lavoro, per almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di

ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.

6.2 La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto con i commi dal 2-sexies al 2-novies dell'art. 78 del Decreto nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale.

La norma si pone in relazione al disposto previgente di cui all'art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ma non ne modifica il contenuto.

In precedenza la semplificazione per i lavoratori agricoli stagionali, era regolata esclusivamente dal Decreto Ministeriale 27/03/2013, che rimane tutt'oggi in vigore per quanto non modificato dal nuovo intervento legislativo, per la parte che riguarda l'informazione e formazione.

Il comma 2 - sexies del novellato art. 78, prevede che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli Enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'APSS.

La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione da consegnare sia al datore di lavoro che allo stesso lavoratore. La norma conferma peraltro che gli Enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello

nazionale che territoriale) possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convenzioni, finalizzate allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

Per effettuare la visita medica in fase preassuntiva le convenzioni potranno essere stipulate sia con i medici competenti che con le Aziende sanitarie locali.

In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Inoltre, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro delle aziende convenzionate.

L'estensione di validità dell'accertamento sanitario consentirà al lavoratore riconosciuto idoneo di poter prestare, nel corso dell'anno, la propria opera per attività connotate dal medesimo grado di rischio, soprattutto in lavorazioni generiche e semplici, senza quindi la necessità di dover ripetere gli accertamenti medici anche se nel frattempo è cambiato il datore di lavoro.

In sintesi l'art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies riprende la semplificazione dei lavoratori stagionali in agricoltura introducendo nuove modifiche, in particolare:

- a) richiama solo la sorveglianza sanitaria omettendo sia la formazione che la valutazione dei rischi che pertanto non subiscono modifiche rispetto al DM del 2013;
- b) conferma che la visita medica preventiva del precedente decreto è da considerare nell'ambito della sorveglianza sanitaria ricadendo quindi nell'obbligo dell'art. 41 e cioè per rischi specifici normati;
- c) prevede che l'ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici, abolendo il limite delle giornate lavorative;

- d) riduce la periodicità da biennale ad annuale;
- e) rimane l'esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra Enti bilaterali e aziende;
- f) rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria attività in più aziende;
- g) riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di prevenzione dell'APSS;
- h) rafforza il sistema della bilateralità attraverso convenzioni tra medici e aziende ed enti bilaterali.

Inoltre, considerato che l'attività prevalente del lavoratore stagionale sarà quella della raccolta di frutta e verdure che, presumibilmente, non comporta la conduzione diretta o l'uso di prodotti chimici, presupposti che farebbero peraltro perdere all'attività svolta il profilo di "attività semplice", portandola quindi fuori dagli ambiti di tutela stabiliti dal Decreto, sarà comunque necessario tener conto del fatto che in queste attività non è comunque infrequente riscontrare il rischio di movimentazione manuale dei carichi e di movimenti ripetuti.

Tali esposizioni sono tuttavia fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro con la possibilità di ridurre significativamente il rischio con l'applicazione di semplici misure organizzative e di prevenzione che consentono così di escludere l'obbligo di sorveglianza sanitaria per quelle specifiche attività.

La complessità introdotta dalla normativa richiede inoltre che il medico competente non si basi solo sulla valutazione dei rischi di una singola azienda, ma che valuti l'idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che il lavoratore stagionale potrà incontrare nell'arco dell'anno, periodo di validità della visita per le varie unità produttive in cui opera.

Siamo quindi di fronte a una situazione di presunzione di rischio in cui è compito del datore di lavoro dimostrarne la non sussistenza.

Al fine di favorire l'applicazione concreta della semplificazione e di assistere il datore di lavoro nella gestione del lavoratore stagionale è stata realizzata una guida dal titolo " Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura" costituita da schede dedicate alle principali lavorazioni di raccolta di frutta e verdura, organizzate in sezioni (fasi di lavoro, attrezzature impiegate, rischi e misure di prevenzione). Le schede integrate dal recente progetto CCM, seguono come impostazione il modello di valutazione dei rischi, che sarà pubblicato nel portale Agricoltura del GTI SSL, a cura del Gruppo agricoltura del PNP.

Con l'aiuto delle schede viene quindi facilitata la stesura del DVR e nello stesso tempo sono date indicazioni sugli obblighi di applicazione delle misure di prevenzione tecnica e sanitaria, compreso quello della sorveglianza sanitaria. Le schede inoltre, se presentate ai lavoratori stagionali rientranti nell'ambito della semplificazione, soddisfano all'obbligo di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del DLgs. 81, come previsto dal Decreto del 27 marzo del 2013.

7. Indirizzi di buone pratiche per l'organizzazione della sorveglianza sanitaria e del protocollo sanitario

7.1 organizzazione della sorveglianza sanitaria

L'organizzazione della sorveglianza sanitaria del personale stagionale in agricoltura presenta una serie di difficoltà ed è di complessa attuazione per ogni singola azienda, in quanto ad esempio, per i lavoratori stranieri, risente di adempimenti burocratici condizionati dal Decreto flussi che ogni anno deve essere emanato dal Governo. È quindi utile analizzare gli aspetti organizzativi e individuare le soluzioni per agevolare e semplificare alle aziende gli adempimenti di tutela della salute.

Vi è infatti la necessità di organizzare un sistema di sorveglianza sanitaria che risponda ai bisogni di grandi numeri di lavoratori con inizio del rapporto di lavoro concentrato in breve arco di tempo.

In questi casi è quindi importante che il datore di lavoro, almeno nelle prime giornate lavorative, in attesa della visita medica, presti una particolare "attenzione ai rischi", evitando di affidare mansioni e compiti con livelli di rischio che potrebbero comportare un danno alla salute, pur considerando che, comunque, il breve periodo di esposizione e la natura dei rischi, raramente possono determinare gravi effetti sulla salute.

A fronte di queste esigenze normative ed etiche, è fondamentale promuovere convenzioni tra le aziende agricole, Enti bilaterali od organismi paritetici e medici competenti con una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali, in modo da soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l'onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell'annata agraria. A livello nazionale sono in atto convenzioni stipulate dagli Enti bilaterale che soddisfano in modo efficace questi requisiti.

Rimangono tuttavia da affrontare, anche ricorrendo a soluzioni collettive nell'ambito di queste convenzioni tra aziende, enti bilaterali od organismi

paritetici e medici competenti, l'assolvimento degli altri compiti del medico competente non chiariti nell'attuale norma sulla semplificazione, in particolare:

- collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 25, comma 1, lettera a);
- consegna della documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico (art. 25, comma 1, lettera d);
- relazione sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica aziendale di prevenzione (art. 25, comma 1, lettera i);
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 25, comma 1, lettera m);
- partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08;
- comunicazione dei dati come da All. 3B per il lavoratori visitati nell'ambito della "semplificazione"
- inserimento del codice ATECO nell'all. 3B, che dovrebbe diventare campo obbligatorio.

7.2 Indicazioni per il protocollo sanitario

Il protocollo sanitario deve tener conto della tipologia di lavorazioni effettuate dai lavoratori stagionali di raccolta della frutta e verdura, per lo più generiche e semplici e dei tempi di lavoro, con uno standard di 41 giornate all'anno pro-capite, per la manodopera non familiare in forma saltuaria (ultimo censimento ISTAT dell'agricoltura). Tutti elementi che determinano una drastica riduzione dei tempi di esposizione ai rischi rispetto la popolazione lavorativa a tempo indeterminato.

Inoltre come emerso dall'analisi dei rischi di questi lavori, descritti in diversi manuali di settore e riportati anche nel recente documento, già citato "Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura", è possibile prevedere che questa categoria di lavoratori sia da

sottoporre a visita medica per lo più per il rischio da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti e posture incongrue. A questi possono sovrapporsi condizioni di rischio di microclima caldo severo, di esposizione a radiazione solare, di fatica fisica e di scarsa prevenzione sanitaria dei paesi di origine, che possono aggravare uno stato di salute già compromesso.

Di conseguenza la visita medica deve porre attenzione ai seguenti organi ed apparati:

- apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori
- patologie allergiche
- patologie polmonari e cardiovascolari
- patologie cutanee
- stato di vaccinazione antitetanica*.

nota * Va segnalato inoltre l'obbligo di vaccinazione antitetanica per alcune categorie di lavoratori definite dalla L. 292 del 5 marzo 1963, che rientra nella valutazione del rischio biologico.

7.3 Attività agricole semplice senza rischi specifici

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini delle attività citate che consentono di escludere sostanzialmente l'obbligo di sorveglianza sanitaria semplificata (e quindi anche ordinaria), si elencano le attività lavorative; tali lavorazioni hanno esposizioni fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro, per cui si prevede di escludere la sorveglianza sanitaria solo con misure che riducano significativamente il rischio, applicando semplici misure organizzative e di prevenzione e limitando l'esposizione che non deve superare n. 50 giornate lavorative complessive nell'anno di riferimento, anche con datori di lavoro differenti.

Esempi di attività agricole che consentono di escludere la sorveglianza sanitaria semplificata (e ordinaria)	
Attività agricole generiche e semplici che non comportano requisiti tecnici professionali	Periodo di svolgimento (mesi dell'anno - indicativi)
Potatura	Gennaio - Marzo
Predisposizione impianti per piccoli frutti	Marzo - Maggio
Scacchiatura	Giugno - Luglio
Dirado manuale	Giugno - Luglio
Raccolta piccoli frutti	Giugno - Agosto
Raccolta ortaggi	Giugno - Settembre
Sfogliatura	Giugno - Luglio
Raccolta frutta/uva	Agosto - Ottobre
Pulizie camere agriturismo senza usare prodotti chimici	Stagionale
Cameriere in agriturismo	Stagionale
Altro da valutare in DVR	Stagionale

Le attività già sottoposte a sorveglianza sanitaria ordinaria, visita medica e nomina medico in azienda, sono le seguenti, sempre a titolo non esaustivo:

Attività in Sorveglianza sanitaria ordinaria Obbligo nomina medico aziendale e visita medica
Guida mezzi agricoli/macchine movimento terra
Esposizione ad agenti fisici (rumore [>85 db] e/o vibrazioni [$>2,5$ m/s ² sistema mano braccio, $> 0,5$ m/s ² corpo intero]; esempio decespugliatore, motosega, macchine movimento merci/terra, etc.
Esposizione ad agenti biologici: contatto con bestiame, suolo, fieno, acqua contaminati, animali domestici/selvatici, insetti, microrganismi;
Esposizione ad agenti chimici, esposizione a polveri, fumi, vapori
Cucina in agriturismo
Lavoro notturno

8. Conclusioni

1. Come per ogni settore produttivo si conferma che la sorveglianza sanitaria degli stagionali deve essere indirizzata all'idoneità rispetto ai rischi specifici normati, indipendentemente dal tipo di contratto, secondo quanto disposto dall'articolo 41 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. A conferma dell'obbligo di sorveglianza sanitaria solo per i rischi normati, si è espressa di recente anche la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'interpello n.2/2022, a risposta alla Regione Lazio, riaffermando che la s.s. deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 41 c.1 lett. a.

2. La complessità del lavoro stagionale agricolo e le caratteristiche del quadro produttivo richiedono una semplificazione applicativa di tutto il percorso di prevenzione: dalla valutazione dei rischi, alla formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori e un sistema istituzionale in grado di orientare l'attività di controllo e di promozione della salute, più sugli aspetti sostanziali che formali, stimolando l'applicazione di misure di prevenzione e di tutela efficaci e sostenibili, sulla base delle priorità di rischio e dell'effettiva e reale esposizione che caratterizzano il lavoro stagionale.

3. È altresì importante che la sorveglianza sanitaria trovi riconoscimento formale nell'ambito del Comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 7 D.81, per garantire l'omogeneità degli enti di controllo, dell'attività dei medici competenti, con la condivisione di protocolli, di specifici strumenti diagnostici e di approfondimento, di questionari mirati e di raccolta dati, in linea con le Società Scientifiche.

4. Un coordinamento indispensabile che unisca salute sicurezza e legalità, che aiuti oltre che a migliorare le tutele sanitarie anche a prevenire altri fattori che si riflettono sulle condizioni di salute, come la presenza del lavoro

irregolare che vede l'agricoltura tra i settori più colpiti, con un tasso di incidenza pari a 34.9%, con 164 mila lavoratori irregolari, per la maggior parte stranieri (ISTAT 2018). In quest'ottica si auspica che la semplificazione normativa aiuti a rendere più facile l'inclusione e l'emersione di questa categoria di lavoratori, garantendo le stesse tutele nel lavoro.

5. Un versante su cui intervenire è la congruità delle norme sulla semplificazione, uniformando le diverse normative che si sono succedute negli anni come già ricordato, altro punto su cui è importante che si pronunci la Commissione Consultiva di cui all'art. 6, considerando anche le difficoltà organizzative da più parti evidenziate nel rispettare tali indicazioni di periodicità della sorveglianza sanitaria ravvicinata ad un anno. Altresì deve essere posta attenzione alla congruità dei fattori di rischio contenuti nell'All. 3B, come il "microclima severo" o "altri rischi evidenziati nel DVR", fattispecie che non trovano riscontro tra i rischi normati dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Anche per questi casi si auspica una pronuncia della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 per definire in modo chiaro l'obbligatorietà o meno di sorveglianza sanitaria.

6. In questo contesto si vuole anche mettere in rilievo l'importanza dei dati collettivi, aggregati forniti dall'All. 3B, che è in assoluto l'unico strumento esistente che ci permette di contare gli "esposti a rischio", con la possibilità di aggiornare questo dato annualmente. Altre valutazioni, pur disponibili, sono basate sempre su stime, estrapolazioni e ipotesi di distribuzione dei rischi fondate su cicli tecnologici, tipologie merceologiche, ecc., ma mai su rilevazione di dati empirici relativi ai singoli lavoratori, come avviene con l'All. 3B.

L'incrocio e l'integrazione dei dati provenienti dalle comunicazioni ex art. 40 (all. 3B) con i dati delle Camere di Commercio e altri di fonti statistiche potrà essere inoltre utilizzato per identificare le aziende nei cui confronti attuare programmi di prevenzione e controllo.

È auspicabile quindi che i dati vengano resi fruibili in tempo reale, anche su base nazionale, in modo da costituire effettivamente la fonte del Sistema informativo nazionale (SINP), riconosciuto strumento di pianificazione e di verifica dell'efficacia delle azioni di prevenzione.

7. Appare essenziale, se si vuole migliorare l'efficacia della sorveglianza sanitaria, che questa si inserisca organicamente in un percorso di miglioramento delle condizioni del lavoro agricolo che veda, con un ruolo attivo dei comitati paritetici, ma anche del Dipartimento di Prevenzione dell'APSS, uno sviluppo organico di tutti gli aspetti della prevenzione (valutazione dei rischi e loro contenimento, formazione di tutte le figure, sorveglianza sanitaria mirata).

8. Oltre all'evoluzione normativa sulla semplificazione specifica per il settore e all'accresciuta attenzione alle funzioni di controllo e di monitoraggio della sorveglianza sanitaria, attraverso i dati sanitari e di rischio aggregati, ai sensi dell'art. 40 Allegato B, di grande rilievo è l'evoluzione in corso delle regole per accedere ai fondi di sostegno dell'agricoltura, previste dalla "condizionalità", che vincola le aziende alla sicurezza, alla salubrità degli ambienti di lavoro e alla regolarità dei rapporti di lavoro.

In questa prospettiva, come previsto dall'art. 51 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come la valutazione dei rischi e provvedimenti conseguenti, formazione delle figure e formazione professionale, sorveglianza sanitaria.

In conclusione, si sintetizza la proposta di semplificazione per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato, nel tentativo di rispondere a criteri di qualità, appropriatezza ed efficacia. Tuttavia si è consapevoli che si tratti di un sistema complesso che per funzionare

necessita di essere implementato e completato in alcuni aspetti che si è cercato di evidenziare.

Tuttavia per il momento rappresentare un riferimento per contribuire a rispondere agli specifici indicatori di sorveglianza sanitaria efficace, afferenti al Programma Predefinito PP7 "Prevenzione in Agricoltura" del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 2025, recepito anche in Provincia di Trento con il Piano provinciale di prevenzione nel 2021.

9. Bibliografia e fonti

1. Linea guida a cura del sottogruppo sorveglianza sanitaria del Gruppo Tematico Interregionale Agricoltura – dicembre 2022;
2. Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura a cura del gruppo di lavoro ministeriale – anno 2018;
3. Buone pratiche ergonomiche in agricoltura, edilizia e selezione dei rifiuti – dicembre 2016 – Regione Veneto;
4. Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura - edizione 2013 – Regione Veneto;
5. La sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura: procedure semplificate e prospettive organizzative ed operative per i lavoratori stagionali - agosto 2016 sottogruppo sorveglianza sanitaria del PNP Agricoltura.